



Prot. n.

Verbania li, 17 marzo 2015

Via Brigata Martire Valgrande n. 8 –
28921 (VB)

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

☎ tel. 0323 – 542504

☎ fax 0323 – 542599

Referente della pratica:

Ing. Noemi Comola

PEC

Spett.le
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Delle Province Novara e VCO

Via Flli Rosselli n. 10
28100 NOVARA

Pagina | 1

PEC: architettinovara@archiworld.it

P.C. SINDACO

Dott.ssa Silvia Marchinini

Mail: silvia.marchionini@comune.verbania.it

P.C. Assessore Lavori Pubblici

Massimo Forni

Mail: massimo.forni@comune.verbania.it

OGGETTO: Concorso di progettazione “Riqualficazione Piazza F.lli Bandiera” – Risposta nota prot. 8433 del 09 marzo 2015

In relazione alla nota di cui all’oggetto si relaziona quanto sotto riportato:

Art. 1.4 - Luogo di esecuzione dell’intervento

Per quanto riguarda l’osservazione dell’inopportunità dell’obbligo del sopralluogo non c’è bisogno di dilungarsi visto che viene espressamente riconosciuto che è “ammissibile”. Trattandosi di una facoltà della stazione appaltante non occorrono ulteriori considerazioni.

Per quanto attiene alla segnalazione che nel presente articolo e nei successivi artt. **3.4, 5.1, 5.2, 8.9**, sarebbe stato erroneamente utilizzato il termine “offerta” in luogo del termine “progetto” o dei termini “presentazione del progetto”. Pur trattandosi di un rilievo **senza alcuna rilevanza** pratica è necessario precisare che non è stato commesso alcun errore stante il fatto che anche l’allegato I al DPR 207/2010 (Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione - art. 260) utilizza più volte il termine offerta in relazione alle proposte progettuali.


Art. 1.5 - Oggetto del concorso

Si ritiene che l’indicazione riportata nel bando sia chiara e doverosa nel senso che il progetto vincitore potrà come non potrà rispondere esattamente alle richieste dell’Amministrazione e pertanto la stessa, tramite il RUP, richiederà modifiche che per logica non potranno stravolgere il progetto. Qualora le offerte risultassero non compatibili con le richieste dell’Amministrazione non ci saranno vincitori.

3.4 - Elementi e criteri di valutazione delle proposte progettuali e metodo di attribuzione del punteggio

Trattandosi di progetto preliminare e ricordando che un documento fondamentale alla progettazione sono le **prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza**, richiedere la cantieristica, che andrà ad influenzare l’intera zona, oltre ad essere fondamentale risulta un elemento di facile valutazione per i componenti della commissione i quali sono chiamati a **verificare un “progetto” e non una “idea”**.

3.5 – Premi



In riferimento al terzo comma si precisa che la stazione appaltante è vincolata alla norma che all'art. 99, comma 5 del D. L.gvo 163/2006 e s.m.i. prevede espressamente che:

“Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.”

Pagina | 2

Per quanto esposto risulta evidente che oggetto dell'incarico potranno essere esclusivamente i successivi livelli di progettazione.

4.3 – Requisiti richiesti

L'osservazione prospettata sarebbe corretta se il concorso di progettazione non contenesse in sé anche l'appalto di servizi ma, in questo caso, il vincitore sarà destinatario dell'affidamento dei successivi livelli di progettazione per cui la richiesta dei requisiti non solo è legittima ma anche necessaria (vedasi sul tema la determinazione AVCP n. 3/2000). Copiose sono anche le pronunce giurisprudenziali che implicitamente confermano la tesi dell'AVCP avendo più volte affrontato il tema del possesso dei requisiti nei concorsi di progettazione entrando sempre nel merito delle questioni senza mai mettere in dubbio la legittimità della richiesta dei requisiti da parte della stazione appaltante.

5.2.1 – Modalità di presentazione della proposta progettuale

Le modalità di presentazione NON sono lasciate alla discrezione ma, si sono stabiliti dei numeri minimi di tavole e formati.

Sicuramente la Commissione sarà in grado di paragonare le diverse proposte.

Il numero di concorrenti partecipanti lo potremo vedere solo dopo il termine di scadenza.

6.1 – Commissione Giudicatrice

Le osservazioni non paiono pertinenti visto che la legge prevede espressamente le modalità di nomina della Commissione che sono perfettamente rispettate con le indicazioni contenute nel disciplinare.

Non si comprende, inoltre, il significato del capoverso “la decisione potrebbe essere influenzata da una commissione composta solo da membri interni...”. Quale influenza? Nel merito la decisione non può essere influenzata trattandosi di progetti anonimi. Se invece si ritiene che la Commissione possa non procedere alla premiazione per “risparmiare” il pagamento dei premi, il rilievo è ancora più infondato in quanto i premi sono facoltativi (Art. 3, punto 41, del D. L.gvo 163/2006 e s.m.i.) e quindi si sarebbe potuto evitare di prevederli. Per qualsiasi altro significato da dare alla citata frase sarebbe consigliabile rivolgersi direttamente alle Autorità competenti.

7.1 – Conferimento dell'incarico progettuale

Sulla questione dell'automatismo circa l'affidamento del successivo incarico progettuale, è noto che il parere dell'Autorità non è allineato con la giurisprudenza (si veda ad esempio TAR Napoli Sentenza n. 6443/07). In tal senso questa Stazione Appaltante si è determinata di seguire la linea del citato filone giurisprudenziale.

Per quanto riguarda la richiesta che l'incarico possa riguardare anche la progettazione preliminare si rimanda alla risposta all'art. 3.5.

7.2 – Diritti della Stazione Appaltante



Si ritiene che la NON legittimità debba essere adeguatamente motivata e supportata o dalla Legge o dalla giurisprudenza.

8.1 – Proprietà degli elaborati e diritto d'autore

Le osservazioni presentate appaiono poco comprensibili. Infatti il disciplinare chiarisce in modo inequivocabile che la proprietà intellettuale resta in capo ai professionisti. Per quanto attiene la proprietà dei progetti premiati si ricorda che la restituzione è prevista solo per i progetti non premiati. Infatti, l'art. 260, comma 3, del dpr 207/2010 dispone espressamente che "il bando contenga anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese". Tale previsione è indicata all'art. 8.3 del disciplinare.

Pagina | 3

Non da ultimo, per quanto concerne la "preventiva collaborazione" si ritiene "anti concorrenziale" divulgare informazioni che potrebbero portare "vantaggi" ai destinatari del bando. Tuttavia, al fine di verificare la correttezza del nostro operato, procederemo ad inoltrare la Vostra nota all'ANAC per acquisire un parere che possa chiarire la questione anche per il futuro.

In merito all'incontro da Voi citato ricordo esattamente di aver da sempre comunicato che non avrei condiviso con ordine alcuno i bandi prima della loro pubblicazione ma avrei valutato favorevolmente un Vostro bando tipo o delle Vostre chiare indicazioni che, se conformi alla normativa, avrei potuto applicare.

Cordiali Saluti

Il Dirigente 3° Dipartimento
Lavori Pubblici
Ing. *Naemi Comola*

